



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 2

POLIZZA FURTO

CIG	Z331A1BBBF
-----	------------

CONTRAENTE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)

EFFETTO:
SCADENZA I RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 30/06/2016
ore 24.00 del 31/12/2016
ore 24.00 del 30/06/2018



INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 4	
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 9	
Articolo 3	PARTITE E CAPITALI ASSICURATI		
	-	COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 1 "CONTENUTO"	pag. 10
	-	PRECISAZIONI	
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI	pag. 11	
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA		
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 12	
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO		
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE		
	Articolo 8.1	DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE	pag. 13
	Articolo 8.2	DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	
	Articolo 8.3	ACCERTAMENTI E CONTROLLI	
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO		
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE		
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE	pag. 14	
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI		
Articolo 13	FORO COMPETENTE		
Articolo 14	INDICIZZAZIONE		
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE		
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE		
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO		
Articolo 18	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	pag. 15	
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA		
Articolo 20	ONERI FISCALI	pag. 16	
Articolo 21	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE		
Articolo 22	REGOLAZIONE DEL PREMIO		
Articolo 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE		
Articolo 24	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA		pag. 17



SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		
Articolo 25	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	pag. 18
Articolo 26	GESTIONE SINISTRI	
Articolo 27	LIMITE MASSIMO INDENNIZZO	
Articolo 28	MANDATO DEI PERITI	
Articolo 29	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	pag. 19
Articolo 30	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	pag. 20
Articolo 31	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO	
Articolo 32	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	pag. 21
Articolo 33	RECUPERO DELLE COSE RUBATE	
Articolo 34	VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO	
FURTO – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO		
Articolo 35	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	pag. 23
Articolo 36	APPARECCHIATURE MOBILI	
Articolo 37	DANNI AGLI ARCHIVI	pag. 24
Articolo 38	DEROGA AL RECUPERO DELLE COSE RUBATE	
Articolo 39	DOLO E COLPA GRAVE	
Articolo 40	EFFETTI PERSONALI DI DIPENDENTI	
Articolo 41	ENTI ALL'APERTO	
Articolo 42	ESCLUSIONI	
Articolo 43	EVENTI SOCIO-POLITICI	pag. 25
Articolo 44	FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE	pag. 26
Articolo 45	FURTO COMMESO DA DIPENDENTI	
Articolo 46	FURTO CON DESTREZZA	
Articolo 47	FURTO CON VEICOLI	
Articolo 48	GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	pag. 27
Articolo 49	INCLUSIONI AUTOMATICHE	
Articolo 50	MEZZI DI CHIUSURA	
Articolo 51	ONORARI PERITI	pag. 28
Articolo 52	PROCEDURA DI AMMORTAMENTO	
Articolo 53	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	
Articolo 54	SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI O INCUSTODITI	
Articolo 55	VEICOLI E MEZZI NAUTICI DI TERZI	
Articolo 56	NORMATIVA VALORI	pag. 29
Articolo 57	NORMATIVA PORTAVALORI	
Articolo 58	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI	pag. 31
Articolo 59	CALCOLO DEL PREMIO	pag. 32



CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione;

ARCHIVI:

anche se custoditi altrove: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti di memorizzazione in genere, hard disk, nas, memorie in genere, Blu-ray Disc, DVD, CD, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, incisi per i centri elaborazione dati (CED), supporti in genere, stampi e modelli.

Si intende per:

- **Archivi:** insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
- **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
- **Programmi:** sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il *Contraente/Assicurato* utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri *Dipendenti*, da società specializzate o da prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
- **Supporti:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, stato solido, "flash", scheda e banda perforata, etc.) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO:

attrezzi, macchine, macchinari, mobilio, effetti personali dei *Dipendenti*, arredi, macchine da ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione; antenne; strumentazioni; macchine operatrici semoventi; impianti e strumenti di sollevamento e trasporto, impianti di illuminazione anche pubblica, luminarie, insegne, impianti di risalita, scivole, seggiovie, tapis-roulant, ski-lift, cabinovie, parcometri, casse self-service ed impianti semaforici, cartelli stradali, tabelloni luminosi, "totem" multimediali, segnali, sia di proprietà che in esercizio del *Contraente/Assicurato*, impianti sportivi, arredi e attrezzature da spiaggia, arredi urbani, giochi per giardini, altalene, scivoli, panchine, cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e speciali, distributori automatici di qualsiasi prodotto, impianti di distribuzione acqua, impianti di depurazione, impianti di trattamento acque fognarie, impianti di distribuzione carburanti, pese, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, registri, archivi, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte dal *Contraente/Assicurato*, nulla escluso e/o eccettuato, comprese, se il *Contraente/Assicurato* è il locatario, le migliorie apportate agli enti tenuti in locazione, nonché i beni in comodato e/o affidamento al *Contraente/Assicurato*.



Si intendono inclusi mezzi di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., nonché *Mezzi Nautici* e loro accessori. Sono compresi per lo stesso *Rischio* (se non assicurati con specifica *Polizza*): apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualsiasi marca e modello, compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri elaborazione dati (CED), computer, stampanti, video terminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, metal-detector, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d'ufficio in genere, telecamere, impianti di videosorveglianza, gruppi di continuità, e quant'altro di simile. Ed inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer portatili, tablet, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevazione portatili, fissate a bordo strada o installate su *Veicoli o Mezzi Nautici*, autovelox, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, telefoni cellulari, smartphone, apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile, anche di proprietà di terzi o date in comodato a terzi e quant'altro inerente l'attività primaria e/o secondaria del *Contraente/Assicurato*, nulla escluso e/o eccettuato. I beni in leasing sono esclusi solo se coperti da altra *Assicurazione*;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

il soggetto mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

CAPITALI:

le somme che rappresentano il limite dell'*Indennizzo* o del *Risarcimento* contrattualmente stabilito;

CONTRAENTE:

il **Comune di Casale Monferrato** che stipula l'*Assicurazione*;

COSA:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

COSE PARTICOLARI:

archivi, documenti, documenti d'identità, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; libri in genere, beni posti sotto sequestro (comprese le armi da fuoco);

DANNI MATERIALI DIRETTI:

i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

DIPENDENTE:

ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del *Contraente/Assicurato*, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la *Pubblica Amministrazione*, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale e il Segretario Comunale;
- b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Segretario Generale delle società "in house";



- c) quelle distaccate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi simili a quelli svolti presso il *Contraente/Assicurato*;
- d) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*;
- e) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente/Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";
- f) i volontari, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti a corsi di formazione, i borsisti, i corsisti, gli allievi, gli studenti, i tirocinanti, gli stagisti, gli apprendisti, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili;
- g) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i.

Ai fini della presente *Polizza* si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, i consiglieri, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato* e delle sue società "in house";

ESTORSIONE:

il reato di cui all'Art. 629 del Codice Penale ed esemplificativamente il caso in cui il *Contraente/Assicurato* e/o i suoi *Dipendenti* vengano costretti a consegnare le *Cose* assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il *Contraente/Assicurato* stesso e/o suoi *Dipendenti*, sia verso altre persone;

FABBRICATO:

l'intera costruzione compresi: le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, soffittature, pavimenti ed opere di fondazione o interrato, impianti, impianti idrici ed igienici, acquedotti, reti fognarie, impianti elettrici ed elettronici fissi, reti di illuminazione pubblica, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dell'aria, impianti di distribuzione carburanti, impianti di segnalazione, rilevazione e comunicazione; ascensori, funicolari, trenini, monorotaie, impianti di risalita, sciovie, seggiovie, tapis-roulant, ski-lift, cabinovie, montacarichi, scale mobili, porti, strutture di ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, approdi, moli, pontili (anche galleggianti), banchine, bitte, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, pertinenze, parcheggi, piazze e aree polivalenti, servizi igienici pubblici, "vespasiani", fabbricati rurali e quant'altro inerente l'attività del *Contraente/Assicurato* quali i seguenti enti elencati a puro titolo esemplificativo e non limitativo: tettoie, passaggi coperti e simili, fabbricati in corso di ristrutturazione, migliorie, affreschi, statue, monumenti, ruderi monumentali, fortificazioni e forti, cimiteri, siti archeologici, spazi museali, musei minerari, targhe, lapidi, fontane, obelischi, graffiti e mosaici in genere, muri di contenimento, muri e/o recinzioni con relativi cancelli e congegni di chiusura, anche elettronici. Ed inoltre: le connessioni e le infrastrutture. Ed ancora: tensostrutture, strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, campi da gioco, centri sportivi, piscine, palestre, stabilimenti balneari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.

Rientrano alla voce fabbricati anche i giardini, i parchi, i bivacchi, i rifugi e le aree campeggio, anche con alberi ad alto fusto, e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica. In caso di *Assicurazione* di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante;



Salvo diversa esplicita pattuizione che deve risultare in *Polizza*, l'*Assicurazione* considera essenziale per l'efficacia del contratto, che le *Cose* assicurate alle **Partite 1 e 2** siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e copertura in conglomerato cementizio, conglomerato cementizio armato, vetro cemento, vivo e cotto, mattoni, pietra, laterizi, legno e metallo.

Gli accessi e le aperture dei locali potranno essere comunque protetti.

Non costituisce aggravamento di *Rischio* l'installazione o la posa in opera di ponteggi, né la presenza di fabbricati diversamente costruiti;

FRANCHIGIA:

la parte di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

FURTO:

il reato così come definito dall'Art. 624 del Codice Penale;

INDENNIZZO o INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* o *Beneficiario* in caso di *Sinistro*;

INSEDIAMENTO:

la sede legale, la sede amministrativa, tutti gli uffici e qualsiasi altro locale, deposito, magazzino, ubicazione, pertinenza e/o dipendenza nella quale e/o attraverso la quale il *Contraente/Assicurato* esercita la propria attività, anche presso terzi, compresi immobili da reddito e lasciti testamentari, o comunque ove abbia un interesse assicurabile.

Il dettaglio di cui alla presente definizione, riveste esclusivamente carattere esplicativo e non limitativo, agli effetti della copertura assicurativa;

MASSIMALE per sinistro:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*;

MERCE:

merci e materie prime in genere proprie e/o di terzi.

A titolo esemplificativo e non limitativo: medicinali, stupefacenti, farmaci, materiale farmaceutico in genere, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, materiali da costruzione in genere, imballaggi, supporti, nonché derrate alimentari, alimenti in genere, cibi e bevande, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto, durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su *Veicoli* stazionanti entro le aree o nelle immediate vicinanze, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi;

OGGETTI D'ARTE:

mobili ed arredi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, altari, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, reperti archeologici, collezioni in genere, libri storici e antichi, riviste e giornali d'epoca, argenteria, gioielli, perle, pietre e metalli preziosi, armi antiche o da collezione e *Cose* aventi valore artistico o storico o culturale (es. *Veicoli* e *Mezzi Nautici* d'epoca).

Sono compresi in questa voce: quadri d'autore e Oggetti d'Arte di valore singolo non superiore a € 250.000,00, posti negli *Insedimenti*, salvo che, relativamente a tali quadri d'autore e/o Oggetti d'Arte, non vi sia stima giurata, nel qual caso la *Società* si impegna ad indennizzare l'effettivo valore di tali enti;

POLIZZA:

il documento che prova l'*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'*Assicurazione*;

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:**

forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato *Capitale* senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

RAPINA:

il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale ed esemplificativamente la sottrazione delle *Cose* assicurate mediante violenza o minaccia alla persona;

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'*Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

SINISTRO SENZA SEGUITO:

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

VALORI:

denaro, valute italiane ed estere in banconote, preziosi, metalli preziosi e/o rari nonché preziosi per uso industriale, monete, medaglie, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, carte di credito, viacard e telepass, carte carburante, prescrizioni mediche, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze d'assicurazione, titoli o certificati di credito o effetti cambiari e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del *Contraente/Assicurato* sia di terzi, e del quale il *Contraente/Assicurato* stesso sia responsabile, unitamente ai documenti di vendita effettuata a mezzo carta di credito, che si intendono pertanto parificati a tutti gli effetti a denaro contante, compresi ticket, coupon, buoni pasto e buoni benzina;

VEICOLO e MEZZO NAUTICO:

autovetture, ambulanze, veicoli speciali, autobus, scuolabus e minibus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, gatti battipista, motoslitte, motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozette, ciclomotori, mezzi nautici, natanti, imbarcazioni ed unità navali di proprietà ed in dotazione al *Contraente/Assicurato* ed ai relativi servizi, il tutto ovunque, sotto *Tetto* o all'aperto, nell'ambito delle pertinenze del *Contraente/Assicurato*.



ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE / ASSICURATO	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)
EFFETTO	30/06/2016
SCADENZA I RATA	31/12/2016
SCADENZA	30/06/2018
FRAZIONAMENTO	SEMESTRALE
PREMIO	VEDASI ART. 59 "CALCOLO DEL PREMIO"

La presente *Polizza* assicura l'*Indennizzo a Primo Rischio Assoluto* (quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile), delle perdite materiali e dirette subite dal *Contraente/Assicurato* in conseguenza di eventi assicurati verificatisi relativamente alle **Partite** assicurate.

La *Società* rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti delle società "in house".

ARTICOLO 3 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI

Si assicurano:

	PARTITE ASSICURATE	CAPITALI ASSICURATI
1	CONTENUTO	€ 500.000,00
2	VALORI OVUNQUE RIPOSTI <i>Art. 56 "Normativa Valori - Mezzi di Custodia", lettera c)</i>	€ 15.000,00
3	PORTAVALORI	€ 15.000,00
TOTALE ASSICURATO		€ 530.000,00



COSE ASSICURATE ALLA PARTITA 1 "CONTENUTO"

Si intendono compresi nella **Partita 1 "Contenuto"** i seguenti beni:

- a) **Archivi**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti";
- b) **Attrezzature ed Arredamento**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*;
- c) **Cose Particolari**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*;
- d) **Merci**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*;
- e) **Oggetti d'Arte**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti";
- f) **Veicoli e Mezzi Nautici**, come definito all'Art. 1 "Definizioni" della presente *Polizza*, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

PRECISAZIONI

I *Capitali* assicurati rappresentano il massimo *Indennizzo* che la *Società* potrà essere tenuta a pagare per *Annualità Assicurativa*, salvo quanto in seguito pattuito per il reintegro automatico, indipendentemente dal numero dei *Sinistri*.

In caso di *Sinistro* il *Capitale* assicurato si ridurrà con effetto immediato di un importo uguale a quello che risulterà essere a termini delle condizioni della presente *Polizza*, l'*Indennizzo* pagabile, fino al termine dell'*Annualità Assicurativa* allora in corso.

Si conviene però che il *Capitale* ed i limiti assicurativi sono automaticamente reintegrati alle condizioni ed ai tassi in corso sulle *Cose* colpite da *Sinistro* per un importo pari a quello indennizzabile a termini di *Polizza*, con l'obbligo da parte del *Contraente/Assicurato* di corrispondere il relativo rateo di *Premio* entro **2 (due) mesi dall'appendice di conguaglio**.

In caso di richiesta del *Contraente/Assicurato* di elevare i *Capitali* assicurati, la *Società* si impegna ad accettare detti aumenti, applicando la tassazione prevista in *Polizza* per la relativa **Partita**.

Relativamente alla **Partita 3 "Portavalori"**, si assicura la perdita di *Valori* trasportati da *Dipendenti* o da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori.

La qualifica di *Assicurato* è estesa alle società "in house" del *Contraente/Assicurato*.



C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 4 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si conviene tra le parti che qualora si accerti che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano, o vengano in seguito stipulate, altre polizze direttamente dal *Contraente/Assicurato* o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal *Contraente/Assicurato* a valere sulla presente *Polizza* saranno liquidati ed indennizzati dalla *Società* direttamente al *Contraente/Assicurato* medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la *Società* ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art. 1910 del Codice Civile).

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si esonera il *Contraente/Assicurato* dal dare preventiva comunicazione alla *Società* di eventuali polizze già esistenti, e/o quelle che vengano in seguito stipulate, sugli stessi *Rischi* oggetto del presente contratto; il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di farlo in caso di *Sinistro*, se ne è a conoscenza.

ARTICOLO 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento dell'*Indennizzo*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento dell'*Indennizzo* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare degli *Indennizzi* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.



Gli *Indennizzi* verranno liquidati dalla *Società* Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente alla *Polizza* si intende fatta o ricevuta dalla *Società* Delegataria nel nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici. Ogni modifica alla *Polizza*, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il *Contraente/Assicurato* dichiara di avere affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* e le *Società* Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società* Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società* Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la *Polizza*, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società* Delegataria in nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Il dettaglio dei *Capitali* assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società* Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 6 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il *Contraente*, l'*Assicurato*, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 7 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- ❖ La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio* entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- ❖ Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento semestrale** con scadenze delle rate il **30/06** ed il **31/12** di ogni annualità.

I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.



ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del *Sinistro*, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile, La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

8.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

8.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI:

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente/Assicurato* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

Inoltre la *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate e il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ARTICOLO 9 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* e/o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

ARTICOLO 10 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **mesi 24 (ventiquattro)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **30/06/2016**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **30/06/2018**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **31/12/2016** e **frazionamento semestrale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.



Su eventuale richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di *Sinistro*), per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*.

ARTICOLO 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'*Assicurazione* è estesa al mondo intero

ARTICOLO 12 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il *Contraente/Assicurato* e la *Società*, anche per il tramite del *Broker*, devono essere fatte, alternativamente, mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano,
- telegramma,
- telefax,
- posta elettronica certificata (PEC),
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del *Contraente*.

ARTICOLO 14 – INDICIZZAZIONE

I *Capitali* assicurati, i *Massimali*, le *Indennità* assicurate ed i relativi *Premi* non sono indicizzati.

ARTICOLO 15 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 16 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.



Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

Qualora la *Società* intenda procedere, presso il *Contraente/Assicurato*, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al *Broker*, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La *Società* provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di *Premio* e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al *Broker*.

Alla cura del *Broker* è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* costituisce quietanza per il *Contraente/Assicurato* stesso.

Il *Broker* invierà alla *Società*, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d'incasso e la *Società* riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del *Rischio* anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I *Premi* incassati dal *Broker* verranno versati separatamente alla *Società* Delegataria ed a ciascuna delle *Società* Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Si precisa che le commissioni d'uso riconosciute al *Broker* sono a carico della *Società* e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il *Contraente/Assicurato*.

Il *Broker* provvederà ad inoltrare alla *Società* regolare denuncia dei *Sinistri*; la *Società* comunicherà al *Broker* il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La *Società* comunicherà al *Broker* periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei *Sinistri* (es.: chiusura *Senza Seguito*, importo riservato, importo liquidato).

ARTICOLO 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 19 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art. 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.



ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 21 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il *Premio* indicato in *Polizza*, **non** è soggetto a regolazione alla fine di ogni *Annualità Assicurativa*.

Il *Premio* annuo lordo è pari a € .

ARTICOLO 22 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Nel caso il *Premio* sia convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di *Rischio* variabili (es. *Capitali* a valore intero), esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal calcolo esposto in *Polizza*, ed è regolato alla fine di ciascuna *Annualità Assicurativa*, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del *Premio*, fermo il *Premio* annuo lordo minimo stabilito in *Polizza*.

A tale scopo, entro **90 (novanta) giorni** dalla fine di ogni *Annualità Assicurativa*, il *Contraente* deve comunicare alla *Società* i dati definitivi delle predette variazioni.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione degli elementi di *Rischio* variabili, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Le differenze attive del *Premio* risultanti dal calcolo devono essere saldate entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il *Premio* anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'*Annualità Assicurativa* per cui non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, la risoluzione del contratto.

Se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *Premio* (comunicazione dei dati e/ pagamento del relativo *Premio*), anche per i contratti scaduti, la garanzia può restare parzialmente sospesa, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la *Società*.

La *Società* ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il *Contraente/Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ARTICOLO 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.



ARTICOLO 24 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Si dà e si prende atto che la presente *Assicurazione* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e/o per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che in caso di *Sinistro* che colpisca beni sia di terzi che del *Contraente/Assicurato*, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun danneggiato un atto di liquidazione.

Conseguentemente la *Società* effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.



SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 25 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara rubate o distrutte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette *Cose* salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

ARTICOLO 26 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente/Assicurato* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso.

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.

Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* o altro motivo.

ARTICOLO 27 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ARTICOLO 28 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente/Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 29 "Obblighi in caso di *Sinistro*" della presente *Polizza*;



- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati (rubati e non rubati, danneggiati e non danneggiati);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti **punti 3) e 4)** sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ARTICOLO 29 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato*, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla *Società*, o al *Broker*, entro **30 (trenta) giorni** lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente del *Contraente/Assicurato*.

Inoltre il *Contraente/Assicurato* deve:

- a) fornire alla *Società* entro i 30 (trenta) giorni successivi una distinta particolareggiata delle *Cose* rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficiente, per il recupero delle *Cose* rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, sempreché tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la *Società*.

Il *Contraente/Assicurato* deve altresì:

- d) possibilmente tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le *Cose* non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad *Indennizzo*, salvo le spese di guardianaggio, se ritenute necessarie per la tutela dei beni assicurati;
- e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle *Cose* preesistenti al momento del *Sinistro* oltre che della realtà dell'entità del danno, tenere a disposizione della *Società* e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Società* ed i periti ritenessero necessario esperire;



- f) presentare, a richiesta della *Società*, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al *Sinistro*. Tuttavia l'eventuale danno sarà risarcito anche in assenza del Certificato di "Chiusa Istruttoria" esponendo in quietanza l'obbligo del *Contraente/Assicurato* di produrre tale documento non appena l'Autorità lo rilasci. Qualora il *Contraente/Assicurato*, per motivi di rispetto della legge sulla privacy, non possa fornire alcuna documentazione o elemento di prova alla *Società* ed ai periti incaricati, il *Contraente/Assicurato* dovrà fornire una dichiarazione autentica con elenco dettagliato delle singole voci: (es.: incassi avvenuti).

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai precedenti **punti c) e d)**, sono a carico della *Società* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le *Cose* avevano al momento del *Sinistro*, esaurito il massimale specifico previsto, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera il *Capitale* assicurato ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la *Società* provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

ARTICOLO 30 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro **30 (trenta) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del *Sinistro*.

Il *Contraente/Assicurato* si impegna, nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla *Società*, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne venga in possesso.

Il *Contraente/Assicurato* è legittimato ad ottenere dalla *Società* il pagamento dell'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria, o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza del diritto a percepire l'*Indennizzo*.

Il presente articolo sarà applicato a ciascuna **Partita** di *Polizza* singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette **Partite** fosse stata stipulata una *Polizza* distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla *Società* a titolo di *Indennizzo* per il *Sinistro*.

ARTICOLO 31 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente/Assicurato* con l'apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ARTICOLO 32 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* ed entro **60 (sessanta) giorni** dalla definizione dello stesso, il *Contraente* e la *Società* hanno facoltà di recedere dalla *Polizza* mediante lettera raccomandata A/R con preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.

In tal caso la *Società*, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* a valersi della facoltà di recesso.

ARTICOLO 33 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le *Cose* rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia.

Le *Cose* recuperate divengono di proprietà della *Società*, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il *Contraente/Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di *Indennizzo* per le *Cose* medesime. Se invece la *Società* ha risarcito il danno solo in parte, il *Contraente/Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle *Cose* recuperate previa restituzione dell'importo dell'*Indennizzo* riscosso dalla *Società* per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle *Cose* recuperate: sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*Indennizzo* a termini di *Polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per le *Cose* rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*Indennizzo* e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del *Sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle *Cose* stesse in conseguenza del *Sinistro*.

Il *Contraente/Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Società* le *Cose* recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Società* di rifiutare l'abbandono pagando l'*Indennizzo* dovuto.

ARTICOLO 34 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato

- in caso di *Furto* totale, dal costo di rimpiazzo del bene assicurato (comprensivo di IVA e oneri fiscali) senza tener conto del deprezzamento ("**Valore a Nuovo**");
- in caso di *Furto* parziale e/o danneggiamento, dal costo necessario per le riparazioni ed il ripristino in uso del bene stesso (comprensivo di IVA e oneri fiscali), senza tenere conto dei profitti sperati.

Sono escluse totalmente dall'*Assicurazione* "**Valore a Nuovo**" le *Cose* fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del *Sinistro*.



Si precisa che per **Veicoli e Mezzi Nautici**, l'**Indennizzo** verrà effettuato in base al valore commerciale al momento del **Sinistro**, dedotto il valore di recupero, sia in caso di danno parziale che di perdita totale. Per "valore commerciale" si intende il valore reale del **Veicolo** o del **Mezzo Nautico** (comprensivo di IVA e oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione, d'usura, alla cessata o meno produzione del modello. Tuttavia, nel caso in cui il **Sinistro** sia avvenuto entro i primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione, la **Società** rimborserà il prezzo di listino.

La **Società**, nei limiti di **Indennizzo** stabiliti e quindi non in eccedenza agli stessi, rimborsa anche l'**IVA** (Imposta sul Valore Aggiunto), nella misura in cui detta imposta, in quanto non detraibile, costituisca un reale fattore di costo.



FURTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ARTICOLO 35 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono garantiti tutti i *Danni Materiali Diretti* riguardanti le **Partite**:

- 1 "Contenuto",
- 2 "Valori ovunque riposti",

derivanti da *Furto, Rapina*, anche se iniziate fuori dagli *Insedimenti*, ed *Estorsione*, commessi in qualsiasi *Insedimento* del *Contraente/Assicurato*, purché i beni suddetti si trovassero riposti nei *Fabbricati* costituenti detti *Insedimenti*.

Sono parificati ai danni da *Furto, Rapina* o *Estorsione* i danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati ai beni assicurati, o agli *Insedimenti*, ai mezzi di prevenzione e di chiusura, nel commettere o nel tentativo di commettere il *Furto*, la *Rapina* o l'*Estorsione*.

La *Società* indennizza i *Danni Materiali Diretti* derivati dal *Furto* dei beni assicurati, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi, alternativamente:

1. violandone le difese esterne mediante:
 - a) rottura, scasso;
 - b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per i beni assicurati sono previsti in *Polizza* dei mezzi di custodia, la *Società* indennizza il danno soltanto se l'autore del *Furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

ARTICOLO 36 – APPARECCHIATURE MOBILI

Relativamente alla **Partita 1 "Contenuto"**, la garanzia è operante per *Furto, Rapina* o *Estorsione* "in itinere" di computer portatili identificabili con apposito elenco. Tale elencazione e relativa quantificazione non deve intendersi come identificazione parziale di enti assicurati in quanto tale estensione di garanzia è operante solo per il *Rischio* "in itinere" e pertanto non operativa 24 ore su 24.

La garanzia *Furto*, nella fase di trasporto su *Veicoli*, sarà operante a condizione che:

- il *Veicolo* sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature mobili vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature mobili siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.



ARTICOLO 37 – DANNI AGLI ARCHIVI

Relativamente alla **Partita 1 "Contenuto"**, la garanzia è operante per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti, di *Archivi*, comprese, oltre al *Danno Materiale Diretto* costituito dalla perdita del supporto vergine, le spese necessarie per la ricostruzione, rifacimento e/o ricondizionamento degli stessi e degli *Indennizzi* eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 38 – DEROGA AL RECUPERO DELLE COSE RUBATE

A parziale deroga dell'Art. 33 "Recupero delle Cose rubate", qualora le *Cose* rubate o rapinate o estorte fossero recuperate dopo la liquidazione del *Sinistro*, ma comunque non prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del medesimo, il valore del recupero spetterà alla *Società* fino alla concorrenza della parte di danno, la rimanenza spetterà al *Contraente/Assicurato*.

ARTICOLO 39 – DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'Art. 42 "Esclusioni", la *Società* risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o da dolo e colpa grave delle persone di cui debba rispondere.

ARTICOLO 40 – EFFETTI PERSONALI DI DIPENDENTI

Si precisa che tra i beni oggetto dell'*Assicurazione*, devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso, di proprietà di *Dipendenti*, esclusi preziosi.

ARTICOLO 41 – ENTI ALL'APERTO

Relativamente alla **Partita 1 "Contenuto"**, la garanzia è operante anche quando gli enti assicurati si trovino:

- a) all'aperto e/o sotto tettoia purché riposti in aree recintate o saldamente fissati al suolo;
- b) riposti in *Veicoli*, in vagoni ferroviari ed in containers di proprietà del *Contraente/Assicurato*, e gli stessi si trovino all'aperto, a condizione essenziale che avvenga effrazione dei mezzi di chiusura.

La garanzia è operante a condizione che siano stati forzati recinti o cancelli chiusi posti a protezione delle *Cose* assicurate. L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti".

ARTICOLO 42 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- a) a beni in leasing già coperti da altra *Assicurazione*;



- b) causati alle *Cose* assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *Sinistro*;
- c) commessi da persone che abitino con il *Contraente/Assicurato*;
- d) commessi da persone del fatto delle quali il *Contraente/Assicurato* debba rispondere, salvo quanto previsto dall'Art. 45 "**Furto commesso da Dipendenti**";
- e) commessi da persone legate al *Contraente/Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale, anche se non coabitanti;
- f) commessi da incaricati della sorveglianza delle *Cose* stesse o dei locali che le contengono;
- g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del *Contraente/Assicurato*, salvo quanto previsto dall'Art. 39 "**Dolo e Colpa Grave**";
- h) conseguenti ad ammanchi di *Merci* rilevati solo in sede di inventario;
- i) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (cosiddetto "**Rischio Y2K**");
- j) direttamente o indirettamente conseguenti a falsificazione o alterazione di telegrammi, telex, telefax, e-mail o cablogrammi;
- k) indiretti, quali mancati profitti sperati, danni da mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata e non, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall'Art. 43 "**Eventi Socio-Politici**";
- m) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- n) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti o tsunami, trombe d'aria, uragani, inondazioni, a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- o) verificatisi in occasione di mareggiate, penetrazione di acqua marina e onda anomala;

ARTICOLO 43 – EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga dell'Art. 42 "**Esclusioni**", la *Società* risponde dei *Danni Materiali Diretti* arrecati alle *Cose* assicurate e di quelli arrecati all'interno degli *Insedimenti* contenenti le stesse, in occasione di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio.

La *Società* risponde altresì dei *Danni Materiali Diretti* cagionati alle *Cose* assicurate da scioperanti e persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, a tumulti ed a sommosse.

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'Art. 58 "**Riepilogo Franchigie e Limiti**".



ARTICOLO 44 – FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

L'*Assicurazione* vale anche nel caso in cui il *Furto* sia avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al *Contraente/Assicurato* o al personale di servizio. È fatto obbligo al *Contraente/Assicurato*, pena decadenza di ogni diritto all'*Indennizzo*, di denunciare lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi alle Autorità entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto.

La presente estensione di garanzia, termina alle ore 24.00 del settimo giorno successivo a quello della denuncia alle Autorità e riprende, con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte. In presenza della denuncia di cui sopra, l'*Assicurazione* copre inoltre, fino a concorrenza dell'importo di € 1.000,00 le spese per la sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti per qualità, nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso ai locali, anche se effettuato con scasso.

ARTICOLO 45 – FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

A parziale deroga dell'Art. 42 "Esclusioni", la *Società* presta la garanzia contro i *Furti* avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del *Furto* è un *Dipendente* del *Contraente/Assicurato*, e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del *Furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla *Polizza*, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il *Furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il *Dipendente* adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

ARTICOLO 46 – FURTO CON DESTREZZA

Relativamente alle **Partite**

- 1 "Contenuto",
- 2 "Valori ovunque riposti",

la garanzia è estesa ai danni da *Furto* con destrezza purché:

- commesso all'interno degli *Insedimenti*, durante l'apertura degli stessi usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti;
- constatato e denunciato alle Autorità entro **5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi** alla data nel quale è avvenuto.

ARTICOLO 47 – FURTO CON VEICOLI

La garanzia copre anche il *Furto*, la *Rapina* o l'*Estorsione* commessi utilizzando per l'asportazione delle *Cose* assicurate, *Veicoli* che si trovino negli *Insedimenti* del *Contraente/Assicurato*.



ARTICOLO 48 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'*Assicurazione* comprende anche i guasti cagionati alle parti degli *Insedimenti* che contengono le *Cose* assicurate ed a fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture degli *Insedimenti* stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi, nonché agli eventuali impianti antifurto o di allarme, se esistenti, in occasione di *Furto*, *Rapina* o *Estorsione* consumati o tentati. La garanzia copre anche i guasti cagionati ai parcometri in occasione di *Furto*, consumato o tentato, dei *Valori* contenuti al loro interno (inclusi i *Danni Materiali Diretti* cagionati da atti vandalici).

L'*Indennizzo* a questo titolo verrà effettuato nei limiti di cui all'**Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**.

ARTICOLO 49 – INCLUSIONI AUTOMATICHE

Si conviene di includere automaticamente in copertura, sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'**Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**, tutte le *Attrezzature* ed apparecchiature a qualsiasi titolo detenute ed utilizzate dal *Contraente/Assicurato* in occasione e per lo svolgimento di convegni, congressi, esposizioni, mostre, tavole rotonde, stage, concorsi, seminari e simili, ovunque svolti. La presente estensione di garanzia viene prestata a "secondo rischio" rispetto ad eventuali *Polizze* specifiche che possano essere state stipulate, mentre si intende prestata a "primo rischio" quando non esistano o non intervengano altre *Polizze*.

ARTICOLO 50 – MEZZI DI CHIUSURA

L'*Assicurazione* è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Se al momento del *Sinistro* i mezzi di chiusura attraverso i quali è stato perpetrato il *Furto*, risultassero inesistenti, insufficienti e/o non operanti, si procederà ugualmente alla liquidazione del danno ma in misura del **80%** dello stesso.

ARTICOLO 51 – ONORARI PERITI

A parziale deroga di quanto disposto dall'**Art. 31 "Procedura di Valutazione del Danno"**, la *Società* risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'**Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti"**, delle spese ed onorari di competenza del perito che il *Contraente/Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'**Art. 31 "Procedura di Valutazione del Danno"**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente/Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.



ARTICOLO 52 – PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

Per quei titoli o certificati di credito o effetti cambiari per i quali sia impossibile espletare la procedura di ammortamento, rimane stabilito che:

- a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- b) la *Società* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- c) per il titolo o l'effetto reso inefficace, l'*Assicurazione* vale soltanto per le spese e il *Contraente/Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*Indennità* per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, detti titoli o effetti siano divenuti inefficaci.

ARTICOLO 53 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La *Società* rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del *Sinistro*, salvo il caso di dolo, e sempreché il *Contraente/Assicurato* non eserciti a sua volta azione di *Rivalsa* verso il responsabile.

La rinuncia al diritto di surroga di cui al precedente comma deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operante nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutti i *Dipendenti* del *Contraente/Assicurato*, salvo per il caso di dolo, per cui conserva il diritto di *Rivalsa* previsto ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile;
- tutti i soggetti di cui il *Contraente/Assicurato* si avvalga per lo svolgimento della propria attività (es. persone fisiche, enti senza scopo di lucro, associazioni, patronati, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, etc.).

ARTICOLO 54 – SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI O INCUSTODITI

Se i locali contenenti le *Cose* assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, l'*Assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno. Per i *Valori* in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno consecutivo.

ARTICOLO 55 – VEICOLI E MEZZI NAUTICI DI TERZI

La garanzia è inoltre operante, sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti", per *Furto*, *Rapina* ed *Estorsione* di *Veicoli*, *Mezzi Nautici* e containers di proprietà di terzi, che si trovino nelle rimesse e/o nell'ambito dei recinti degli *Insedimenti* del *Contraente/Assicurato*.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i *Veicoli* suddetti quando si trovino sul suolo pubblico.

ARTICOLO 56 – NORMATIVA VALORI

La *Società* si obbliga ad indennizzare il *Contraente/Assicurato* dei *Danni Materiali Diretti* riguardanti *Valori* derivanti da *Furto* e/o tentativo di *Furto*, purché essi siano riposti negli *Insedimenti* assicurati e da *Rapina* o *Estorsione*, anche se iniziata fuori dagli *Insedimenti*, da chiunque commessi.



Sono parificati ai danni da *Furto, Rapina o Estorsione*, commessi e/o tentati, i danneggiamenti, le distruzioni cagionate ai *Valori* assicurati, nonché agli *Insedimenti*, ai mezzi di custodia, di prevenzione e di chiusura. La garanzia si estende anche ai danni ai *Valori* causati nel corso di un *Furto* e/o *Rapina* utilizzando fiamma ossidrica e/o altro mezzo analogo, esclusi comunque i danni da sviluppo di incendio.

CASSA CONTINUA

La garanzia viene estesa, nei limiti di cui all'Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti", ai *Valori* che potrebbero trovarsi, per qualsiasi ragione, negli appositi congegni di manovra, esterni alla cassaforte, purché lo sportello di protezione della cassa continua sia regolarmente chiuso, facenti parte delle casse continue delle agenzie o filiali bancarie di cui il *Contraente/Assicurato* è cliente.

PARCOMETRI

La garanzia viene estesa, nei limiti di cui all'Art. 58 "Riepilogo Franchigie e Limiti", al denaro che potrebbe trovarsi all'interno dei parcometri purché gli sportelli di protezione siano regolarmente chiusi. Sono esclusi eventuali ammanchi conseguenti a negligenze e/o errori involontariamente commessi dagli operatori nel caricamento/prelievamento del denaro.

MEZZI DI CUSTODIA

L'*Assicurazione* si intende valida, nel limite dei rispettivi *Capitali* assicurati, per:

- a) *Furto, Rapina* ed *Estorsione* di *Valori* riposti in casseforti e/o armadi corazzati e/o mezzi di custodia di qualunque tipo;
- b) *Furto, Rapina* ed *Estorsione* di *Valori* riposti in casseti chiusi a chiave;
- c) *Furto, Rapina* ed *Estorsione* di *Valori* ovunque riposti.

ARTICOLO 57 – NORMATIVA PORTAVALORI

La *Società* si obbliga a indennizzare, fino al *Massimale* indicato alla **Partita 3 "Portavalori"**, i *Danni Materiali Diretti* riguardanti *Valori* durante il loro trasporto da parte di *Dipendenti*, i cui nominativi siano indicati nell'apposito registro, e conseguenti a:

- *Furto* in seguito ad infortunio o improvviso malore delle persone addette al trasporto dei *Valori*;
- *Furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto avessero indosso o a portata di mano i *Valori* medesimi;
- *Furto* strappando di mano o di dosso alle persone i *Valori* medesimi (scippo);
- *Rapina* (sottrazione di *Cose* mediante violenza o minaccia alla persona);
- *Furto* durante il trasporto dall'Istituto Bancario, anche con Agenzia all'interno degli *Insedimenti* del *Contraente/Assicurato* in qualità di Tesoreria, fino agli uffici all'interno degli *Insedimenti* del *Contraente/Assicurato* dove si trovi la cassaforte.

L'*Assicurazione* decorre dal momento in cui i *Valori* sono al di fuori dei *Fabbricati* degli *Insedimenti* e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i *Dipendenti* aventi meno di 18 anni o più di 70 anni ed in genere ogni persona che per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio portavalori.

Sono inoltre esclusi coloro che siano altrimenti assicurati contro i *Rischi* del *Furto* e della *Rapina* per il trasporto dei *Valori*.



MODALITÀ DEI TRASPORTI

Il trasporto dei *Valori* dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) fino a € 25.000,00 da 1 *Dipendente*;
- b) oltre € 25.000,00 e fino a € 50.000,00 da 2 *Dipendenti*;
- c) oltre € 50.000,00 e fino a € 100.000,00 da 3 *Dipendenti* di cui 1 armato;
- d) oltre € 100.000,00 e fino a € 200.000,00 da 2 *Dipendenti* con 2 Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate:
 1. per mezzo di furgone blindato con 2 *Dipendenti* e con 2 Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate;
 2. per mezzo di 2 *Dipendenti* su un *Veicolo* scortato da altro con 2 Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico o Guardie Giurate armate.

Resta inteso, relativamente ai trasporti effettuati con *Veicoli*, che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di *Sinistro*, la riduzione dell'*Indennità* entro il limite massimo previsto dalla Polizza in relazione alle effettive modalità, con cui il trasporto stesso è stato effettuato.

Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste, saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete d'oro, le medaglie auree, i lingotti, i metalli preziosi e rari, i preziosi di uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, i titoli al portatore, i francobolli ed i valori bollati.

Il *Massimale* indicato in *Polizza* rappresenta il limite di *Risarcimento* a carico della *Società* per ogni *Sinistro*, fermo restando che la *Società* non risponderà per una somma superiore a € 30.000,00 per più *Sinistri* verificatisi nel corso della stessa *Annualità Assicurativa*.

PARIFICAZIONE A DIPENDENTI

Ai soli effetti della presente *Assicurazione* sono parificati a *Dipendenti* i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate, nonché i *Dipendenti* di altre strutture analoghe presso le quali il *Contraente/Assicurato* ha uffici e/o punti cassa; i nominativi di tali *Dipendenti* risultano comunque da registri del *Contraente/Assicurato* o delle altre strutture.

Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrare tra il personale *Dipendente*.

**ARTICOLO 58 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI**

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Articolo 1	Oggetti d'Arte	na	€ 250.000,00 per singolo oggetto
Articolo 1	Veicoli e Mezzi Nautici	10% min. € 1.000,00	€ 15.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 36	Apparecchiature Mobili	20% min. € 500,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 37	Danni agli Archivi	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 41	Enti all'Aperto	20% min. € 1.000,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 43	Eventi Socio-Politici	€ 500,00	€ 20.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 44	Sostituzione serrature per sottrazione o smarrimento Chiavi Autentiche	na	€ 1.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 46	Furto con Destrezza	€ 200,00	€ 15.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 48	Guasti cagionati dai Ladri	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 49	Inclusioni Automatiche	na	€ 15.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 50	Deroga Mezzi di Chiusura	20%	80% del danno
Articolo 51	Onorari Periti	na	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 55	Veicoli e Mezzi Nautici di Terzi	10% min. € 1.000,00	€ 15.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 56	Rapina di Valori	10% min. € 500,00	CAPITALI ASSICURATI
Articolo 56	Cassa Continua	10% min. € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 56	Parcometri	10% min. € 500,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 57	Portavalori	10% min. € 500,00	€ 15.000,00 per sinistro € 30.000,00 per anno



ARTICOLO 59 – CALCOLO DEL PREMIO

Con riferimento all'Art. 21 "Premio dell'Assicurazione", il *Premio* annuo lordo è determinato applicando i tassi finiti sotto riportati ai *Capitali* assicurati alle rispettive **Partite**. Il *Premio*, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:

PARTITE ASSICURATE		CAPITALI ASSICURATI		TASSO LORDO		PREMIO ANNUO LORDO
1	CONTENUTO	€ 500.000,00	X	_____ ‰	=	€ _____,____
2	VALORI OVUNQUE RIPOSTI <i>Art. 56 "Normativa Valori Mezzi di Custodia", lettera c)</i>	€ 15.000,00		_____ ‰		€ _____,____
3	PORTAVALORI	€ 15.000,00		_____ ‰		€ _____,____
PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO						€ _____,____

Premio lordo alla firma:

PERIODO	PREMIO LORDO ALLA FIRMA
dal 30/06/2016 al 31/12/2016	€ _____,____

Casale Monferrato, 30 Giugno 2016.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* e la *Società* dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1	DEFINIZIONI
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 13	FORO COMPETENTE
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo 21	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 22	REGOLAZIONE DEL PREMIO
Articolo 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 24	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Articolo 25	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Articolo 26	GESTIONE SINISTRI
Articolo 28	MANDATO DEI PERITI
Articolo 29	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Articolo 30	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Articolo 31	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO
Articolo 32	RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Articolo 33	RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Articolo 34	VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Articolo 39	DOLO E COLPA GRAVE
Articolo 42	ESCLUSIONI
Articolo 50	MEZZI DI CHIUSURA
Articolo 53	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Casale Monferrato, 30 Giugno 2016.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER